



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,  
Vigilanza e Normativa Tecnica  
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

### Risoluzione n. 230579 del 8 novembre 2012

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – Articolo 71, comma 6, lettera b) -  
Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti  
alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande – Figlio titolare ditta  
distribuzione caffè e alimenti per distributori automatici

Si fa riferimento alla mail con la quale la S.V. chiede di conoscere se il figlio di un titolare di una ditta di distribuzione caffè e alimenti per distributori automatici, con regolare iscrizione all'INPS negli ultimi due anni possa essere considerato in possesso del requisito professionale ai fini dell'avvio di attività commerciali al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. ad opera del decreto legislativo 6 agosto 2012, n.147.

Al riguardo si evidenzia quanto segue.

La lettera b), del comma 6, dell'articolo 71 del decreto citato, così come riformulata dall'articolo 8, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 147 del 2012, riconosce il possesso del requisito a chi ha “... *per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande*” oppure ha “.. *prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale*”.

La disciplina normativa di settore, quindi, riconosce il possesso del requisito professionale al coadiutore familiare, ovvero al soggetto che può vantare fino al terzo grado di parentela o affinità con l'imprenditore e una pratica professionale comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale.



Ne consegue, pertanto, che qualora il soggetto in discorso abbia svolto mansioni lavorative adeguatamente qualificate e che abbiano avuto una diretta attinenza con i prodotti alimentari (essendo infatti una ditta di distribuzione caffè e alimenti per distributori automatici non si ritiene qualificante il mero trasporto di tali prodotti) possa ritenersi in possesso della qualificazione in discorso.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)